

ACCORDO QUADRO

TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - (CIG Z09330080A)

Tra:

l'**ACI Pistoia Servizi S.R.L.**, con sede in Pistoia, Via Ricciardetto 2, C.F. e P.I.

01387550476 in persona del Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Breschi nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la carica in Pistoia Via Ricciardetto 2 C.F. [REDACTED], in seguito anche "*Committente*"

da una parte

e

Doni Aldo & C. s.n.c., con sede in Agliana (PT), Via G. Matteotti n. 20, c.a.p.

51031 – PEC: donialdosnc@legalmail.it – mail: doni1949@donialdo.it, nelle

persone dei soci titolari Doni Giovanni Armeno nato a [REDACTED] -

C.F. [REDACTED] e Doni Patrizia nata [REDACTED] - C.F.: [REDACTED]

[REDACTED], di seguito "*l'Impresa*"

dall'altra

premess

- che nel corso del prossimo triennio la Committente avrà necessità di effettuare interventi di manutenzione, ivi comprese le verifiche periodiche, degli impianti elettrici degli immobili ubicati in Pistoia di proprietà dell'ACI Club Pistoia indicati nel Capitolato speciale (**doc. a**) o comunque nella sua "disponibilità";

- che non è possibile determinare in questa sede l'entità, il numero e la tipologia degli interventi che occorreranno, trattandosi di servizi di manutenzione non

programmabili per i quali non si rende possibile la redazione di un progetto esecutivo ai sensi del D.lgs 50 del 2016, ivi compresa l'individuazione di tutti gli aspetti della sicurezza, ai sensi del D.lgs 81 del 2008;

- che in tali circostanze, al fine di conseguire risparmi di spesa e tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si rende opportuno stipulare un "accordo quadro" ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, senza garanzie di quantità minime, mediante il quale regolare le prestazioni con l'affidatario;

- che con determina n. 21 del 29/09/2021 il servizio è stato consegnato in via di urgenza, per le ragioni indicate nel provvedimento, a far data dal 01/10/2021;

- che sono terminate le verifiche di legge, il cui esito è risultato positivo;

- che l'Impresa è a conoscenza della tipologia e dello stato degli impianti.

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e, in quanto tali, vincolano le parti.

Art. 2. Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto:

1) tutte le attività di **verifica periodica** degli impianti elettrici, secondo quanto indicato dalla Norma CEI 64-8 ed eventualmente dalla Norma CEI 64-4, con la precisazione che le verifiche periodiche dovranno essere eseguite secondo i criteri e gli intervalli di tempo indicati dalla norma CEI 64-8/7 e che le prove sugli impianti esistenti costruiti secondo la norma CEI 64-4 potranno essere eseguiti con la frequenza e le regole della CEI 64-8/7.

2) le attività di **manutenzione preventiva o programmata**, purché comprese nella nozione di ordinaria manutenzione, di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) del D.M. 37 del 2008, a mente del quale si intende *“gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”*.

3) le attività di **manutenzione correttiva o su richiesta**, purché comprese nella nozione di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) del D.M. 37 del 2008.

L'elenco e le caratteristiche tecniche degli impianti sono descritte nel capitolato speciale, nel quale sono altresì indicati gli immobili oggetto di manutenzione, fermo restando che tale attività potrà essere estesa anche agli ulteriori immobili che, nel corso della durata del presente accordo, la Committente vorrà comunque acquisire nella propria disponibilità a qualunque titolo.

Art. 3. Orari di intervento

Gli interventi di **manutenzione ordinaria preventiva o programmata**, da eseguirsi contestualmente o anche a seguito delle verifiche periodiche, dovranno essere concordati con la Committente e svolti, salvo diversa indicazione da parte di quest'ultima, durante gli orari di apertura della struttura, di seguito indicati: dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 17.30, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla Committente.

Per quanto attiene alla **manutenzione correttiva o su richiesta** l'Impresa assicura la propria presenza, compatibilmente con gli orari di apertura della struttura, secondo le seguenti tempistiche durante tutti giorni feriali:

- durante la giornata, nel caso in cui la richiesta sia stata rivolta prima delle ore 10:00;
- entro 24 ore nel caso in cui la richiesta di intervento sia stata rivolta dopo le ore 10:00.

Art. 4. Ordine di servizio

Gli interventi di manutenzione preventiva o programmata e correttiva o su richiesta saranno eseguiti:

a) in seguito ad espressa richiesta di proposta di intervento da parte della Committente, in risposta alla quale l'Impresa dovrà indicare per iscritto il proprio preventivo, redatto secondo quanto previsto dall'Art. 8, lett. b), secondo le seguenti tempistiche:

- entro **2 ore** dalla richiesta, per interventi classificati come **urgenti**;
- entro **24 ore** dalla richiesta **in tutti gli altri casi**.

b) soltanto in seguito alla conferma della proposta di intervento da parte della Committente, previa verifica della congruità del prezzo.

L'Impresa, dalla conferma della proposta di intervento, si impegna ad intervenire secondo le seguenti tempistiche:

- **entro 1 ora** per gli interventi classificati come **urgenti**;
- **entro 2 ore** in **tutti gli altri casi**.

L'Impresa è comunque tenuta a verificare costantemente gli impianti ed a

segnalare per iscritto alla Committente ogni necessità di intervento, sia pure richiedendo l'autorizzazione all'esecuzione dello stesso, laddove non sussistano condizioni di pericolo che giustifichino l'intervento immediato.

In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo in ragione della pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione, così espressamente rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

Le comunicazioni tra le parti dovranno intercorrere mediante i seguenti recapiti:

- mail: doni1949@donialdo.it
- telefono: 0574/718172

Gli ordini potranno essere avanzati dalla Committente **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 e, nel caso di interventi classificati come urgenti, anche nella giornata del sabato e di domenica dalle ore 8:30 alle ore 12:30.**

In casi di **estrema urgenza**, per tali intendendosi quelli che a giudizio della Committente possano compromettere le strutture o l'incolumità delle persone, **gli ordini di servizio potranno essere trasmessi in qualunque momento all'Impresa, anche per le vie brevi, mediante i seguenti recapiti attivi 24 ore su 24:**

mail: doni1949@donialdo.it

telefono: 335398510

L'impresa si impegna, al ricorrere di tale eventualità, a riscontrare la richiesta entro il **tempo massimo di 1 ora e ad intervenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le 2 ore, dalla richiesta di intervento.**

Il presente accordo fa salvo il diritto della Committente di avvalersi di altri fornitori, a proprio insindacabile giudizio, anche – ma non esclusivamente – qualora il preventivo offerto non sia ritenuto congruo.

Art. 5. Durata dell'affidamento

Il presente contratto ha la durata di **tre anni** a decorrere **dal 01 ottobre 2021** e fino **al 30/09/2024**.

Art. 6. RUP, Direttore dell'esecuzione e Direttore del servizio

Il ruolo di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell'esecuzione sono assunti dal Consigliere dell'Acì Pistoia servizi s.r.l. Sig. Giorgio Bartolini.

L'Impresa nomina come Direttore del servizio il Sig. Giovanni Armeno Doni, il quale avrà il compito di rapportarsi direttamente con il Direttore dell'esecuzione, con riferimento alla esecuzione dell'accordo.

Art. 7. Valore del contratto

Il valore del presente contratto è pari ad € 29.400,00, oltre IVA ed oltre € 1.950,00 per i costi della sicurezza stimati nel DUVRI, di cui € 3.400,00, al netto del ribasso del 15 %, per l'intera durata triennale dell'affidamento, per le prestazioni remunerate “a corpo” ed € 26.000,00, oltre IVA ed oltre i costi della sicurezza stimati nel DUVRI (**doc. b**) per le prestazioni remunerate “in economia”.

Art. 8. Remunerazione ed elenco prezzi

a) Corrispettivi a corpo

Il corrispettivo pari ad € 3.400,00, oltre IVA ed oltre i costi della sicurezza stimati nel DUVRI, al netto del ribasso pari al 15%, remunera, oltre alla

disponibilità dell'Impresa, anche le prestazioni relative alle verifiche periodiche di legge, anche ai sensi del D.lgs 81 del 2008.

Nessun ulteriore importo “a corpo” è dovuto oltre la somma suddetta ed è altresì esclusa l'applicazione dei prezzi “in economia” indicati nel successivo punto applicabili soltanto qualora si renda necessario eseguire un intervento di manutenzione dell'impianto ulteriore rispetto al mero controllo e ispezione e comunque oggetto di specifico ordine di servizio.

b) Corrispettivi in economia

Gli interventi di manutenzione preventiva o programmata e quelli di manutenzione correttiva o su richiesta saranno remunerati, dietro richiesta di specifico preventivo presentati dall'Impresa, **in economia** (attuando oggi quanto indicato nel previgente art. 179 del D.P.R. 207 del 2010), previa comunicazione da parte dell'Impresa al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione circa tale modalità di contabilizzazione, la quale sarà effettuata **quanto alle forniture (materiali)** sulla base dei seguenti prezzi al netto del ribasso del 15%:

- i. prezzo ufficiale di riferimento della Regione Toscana, approvato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 38 del 2007 e del D.G.R. 45/R del 2008 ed in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;
- ii. prezzo ufficiale di riferimento della Regione Umbria;
- iii. prezzo ufficiale di riferimento della Regione Marche;
- iv. Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pistoia in vigore alla data di esecuzione dell'intervento;
- v. prezzo DEI “Tipografia del Genio Civile” – Impianti tecnologici;

- vi. nuovo prezzo derivante dall'analisi prezzi effettuata in conformità con la normativa vigente.
- vii. se del caso richiedendo la presentazione della fattura di acquisto all'Impresa al fine di costruire il nuovo prezzo per la specifica fornitura laddove la stessa non sia ricavabile dal prezzario

Per quanto riguarda la manodopera comprensiva di spese generali ed utile di impresa, al netto del ribasso del 15%, dovrà riferirsi al prezzo stabilito dal prezzario ufficiale di riferimento della Regione Toscana zona di Pistoia in vigore al momento di esecuzione della prestazione con riferimento alle prestazioni rese da un installatore/operaio metalmeccanico di IV categoria che, al momento della sottoscrizione del presente atto, è così remunerato:

Dettagli articolo	Unità di misura	Prezzo senza S.G. e utile a ora	Spese generali	Utile d'impresa	Prezzo a ora (al lordo del ribasso)
TOS21_RU.M11.001.003	ora	€ 21,9000	€ 3,2850	€ 2,5185	€ 27,7035

Il ribasso percentuale del 15% alla componente manodopera si applica solo alle spese generali ed all'utile d'impresa.

Nessun incremento del corrispettivo sarà riconosciuto rispetto a quanto sopra indicato fuori dei casi previsti dalla legge.

Art. 9. Sede operativa

L'Impresa indica come sede operativa Via G. Matteotti, n.20 – 51031 Agliana (PT).

L'Impresa si impegna a comunicare ogni variazione relativa all'ubicazione della suddetta sede che, in ogni caso, dovrà essere localizzata all'interno del Comune di Pistoia.

Art. 10. Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Al presente contratto è allegato il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'Impresa, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81 del 2008 (**doc. c**).

Art. 11. Prestazioni a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa le seguenti prestazioni:

- il ricorso ad adeguate misure finalizzate alla copertura e protezione del materiale e degli arredi presenti nei locali in cui effettuerà la prestazione;
- le attrezzature occorrenti per l'esecuzione della prestazione, ivi comprese tutte le minuterie ed i materiali di consumo;
- gli arnesi da lavoro e i dispositivi antinfortunistici;
- lo spostamento ed il riposizionamento dei mobili, degli arredi e degli eventuali materiali che sono di intralcio per gli interventi e che possono essere spostati senza l'ausilio di facchinaggio;
- lo smaltimento in discarica autorizzata di imballaggi e materiali di risulta il giorno stesso dell'intervento;
- l'esecuzione di tutte le necessarie opere provvisoriale e di presidio atte a salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone e/o cose;

In ottemperanza rispetto a quanto disposto dall'art. 36 bis del D.L. 223 del 2006 il personale esterno nell'ambito delle strutture aziendali dovrà indossare abbigliamento e cartellino di riconoscimento.

L'Impresa è tenuta a fornire alla Committente un'autocertificazione contenente l'elenco del proprio personale impiegato nell'espletamento dei servizi in appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.

Art. 12. Osservanza di leggi e regolamenti

L'Impresa si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto ed alla tutela del personale addetto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Committente e di indennizzo da parte della medesima.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, la Committente procederà alla sospensione del pagamento del servizio. Le somme così accantonate saranno destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non verrà effettuato sino a quando non verrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezione alla Committente né ha titolo a risarcimento di danni.

L'Impresa è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 e in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo.

L'Impresa è tenuto a trasmettere entro 20 giorni, a mezzo PEC,

all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della Committente di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 13. Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa risponde direttamente dei danni a persone e cose, comunque verificatisi nell'esecuzione del presente accordo, derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte della Committente.

Art. 14. Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 15. Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:

- a) sopravvenuta indisponibilità della sede operativa indicata nel territorio del Comune di Pistoia;
- b) mancata o tardiva esecuzione degli ordini classificati come molto urgenti;

- c) n. 3 contestazioni per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte;
- d) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione, ovvero mancato o tardivo versamento delle retribuzioni dei lavoratori anche per un solo mese, salva la possibilità dell'intervento sostitutivo previsto per legge;
- e) inadempienza accertata rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- g) cessione del contratto o subappalto non autorizzata;
- h) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 80 del 2016;
- i) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo annuale del contratto.

Art. 16. Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale previsti dell'articolo che precede, saranno applicate le penali di seguito indicate:

- a) per ogni ora di ritardo nel riscontrare la richiesta di preventivo per gli interventi classificati come urgenti, pari ad € 50,00;
- b) per ogni ora di ritardo nel riscontrare la richiesta di esecuzione degli interventi classificati come di estrema urgenza, pari ad € 100,00;

- c) per ogni ora di ritardo nella esecuzione degli interventi approvati e classificati come urgenti, pari ad € 50,00;
- d) per ogni ora di ritardo nella esecuzione degli interventi classificati come di estrema urgenza, pari ad € 150,00.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del presente accordo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 % dell'importo del presente accordo, la Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Impresa dalla Committente per scritto tramite posta elettronica certificata.

L'Impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente.

Art. 17. Pagamento delle fatture

L'Impresa è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i

riscontri più facili ed immediati.

Alla fine di ogni mese l'Impresa dovrà fornire alla Committente un rendiconto in formato elettronico degli interventi effettuati con l'indicazione del giorno in cui è stato effettuato l'intervento, delle ore e dei materiali utilizzati suddivisi per intervento. In alternativa detto rendiconto potrà essere riferito al singolo intervento.

La Committente dopo aver riscontrato la piena ed esatta rispondenza degli interventi ne autorizzerà la fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati previo invio di fattura che verrà liquidata entro i termini di legge, fatto salvo il buon esito delle verifiche di legge.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

I codici identificativi univoci sono i seguenti:

- Codice Univoco Ufficio (per ricevimento fatture) **5RU082D**.

L'Impresa dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati relativi a:

- Codice Identificativo Gara (CIG) Z09330080A
- il giorno di effettuazione dell'intervento ed il numero di ordine assegnato dalla Committente nella richiesta di intervento.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Art. 18. Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Impresa consegna alla Società polizza assicurativa rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A. (del 03/09/2014 n. 586.058.0000902681, con scadenza il 03/03/2022) a garanzia dei suddetti danni con massimale adeguato alla presente accordo **(doc. d)**.

L'Impresa è altresì obbligata ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dell'esecuzione dei servizi non abbiano a verificarsi incidenti o danni di sorta a terzi e a persone o a cose, considerando esonerati sin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità, sia la Società che il Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Impresa. L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.

Art. 19. Prevenzione degli infortuni

L'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia e in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto e durante l'esecuzione dello stesso, e, in particolar modo, predisporre tutti i dispositivi

necessari alla protezione del proprio personale.

In materia di prevenzione infortuni l'Impresa dovrà rigorosamente osservare le disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008.

Art. 20. Emergenza COVID-19

Riguardo all'emergenza sanitaria COVID-19, alle disposizioni emergenziali ed agli obblighi di legge per quanto attiene alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al distanziamento sociale ed alla tutela degli utenti e dei lavoratori della Committente, si specifica quanto segue, dando atto che l'Impresa ha tenuto conto delle seguenti clausole nella formulazione del ribasso d'asta:

- a) laddove a causa dell'emergenza sanitaria prima o nel corso della esecuzione del contratto dovessero essere disposte, per norma di legge, interesse pubblico o richiesta della Committente o dell'Impresa, proroghe o sospensioni che impediscano l'inizio o la prosecuzione del servizio, o comunque ne rallentino l'esecuzione, nessun ulteriore corrispettivo spetterà alla stessa Impresa, neppure a titolo di maggiori spese generali, utile di impresa, fermo maestranze, rincaro materiali o declinazione delle voci per anomalo andamento in genere, a cui per quanto occorrer possa espressamente fin d'ora rinuncia;
- b) con il corrispettivo d'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza specifici aziendali soggetti a ribasso, l'Impresa è tenuta a dotare i propri tecnici di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) per poter entrare all'interno della struttura e comunque per eseguire il servizio in sicurezza;

- c) i tecnici dell'Impresa dovranno accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dalla Committente;
- d) nel caso di dubbio sulle condizioni di salute di un tecnico oppure laddove quest'ultimo abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, è fatto obbligo all'Impresa di allontanarlo immediatamente, nonché di assumere ogni conseguente iniziativa nei riguardi del restante personale che potrebbe esservi venuto a contatto, sostituendo il lavoratore stesso e/o gli altri lavoratori, ferma l'invariabilità del corrispettivo;
- e) ferma l'osservanza di tutte le disposizioni normative nazionali, regionali e locali, l'Impresa si impegna ad attenersi alle indicazioni e direttive che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento e Direttore della esecuzione del contratto, ai fini del contenimento del rischio derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19, ferma l'invariabilità del corrispettivo.

Art. 21. Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50 del 2016.

Art. 22. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 23. Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 24. Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Pistoia.

ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L.

DONI ALDO & C. S.N.C.

Il Presidente

Sig.ra Patrizia Doni

Dr. Antonio Breschi

Sig. Giovanni Armeno Doni

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 3. Orari di intervento

Art. 4. Ordine di servizio

Art. 5. Durata dell'affidamento

- Art. 6. RUP, Direttore dell'esecuzione e Direttore del servizio
- Art. 7. Valore del contratto
- Art. 8. Remunerazione ed elenco prezzi
- Art. 9. Sede operativa
- Art. 10. Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi
- Art. 11. Prestazioni a carico dell'Impresa
- Art. 12. Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 13. Responsabilità dell'Impresa
- Art. 14. Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
- Art. 15. Clausola risolutiva espressa
- Art. 16. Penali
- Art. 17. Pagamento delle fatture
- Art. 18. Coperture assicurative
- Art. 19. Prevenzione degli infortuni
- Art. 20. Emergenza COVID-19
- Art. 21. Divieto di cessione del contratto e subappalto
- Art. 22. Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 23. Spese
- Art. 24. Foro competente.

ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L.

Il Presidente

Dr. Antonio Breschi

(firmato digitalmente)

DONI ALDO & C. S.N.C.

Sig.ra Patrizia Doni

Sig. Giovanni Armeno Doni

(firmato digitalmente)

Allegati:

- a) capitolato speciale;
- b) DUVRI;
- c) DVR;
- d) polizza assicurativa;
- e) offerta economica.